

COMUNE DI CASTEL MELLA
(Provincia di Brescia)

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
206	29/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI: PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019. CIG 677020778D
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che risulta essere in scadenza l'appalto relativo ai servizi scolastici integrativi (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, sorveglianza scuolabus) e che si rende necessario procedere con l'allestimento delle procedure di gara per garantire la continuità del servizio;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (d'ora in poi TUEL);

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del Codice;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 2, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente";

Visto l'art. 216, decimo comma, del Codice secondo il quale "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Dato che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso e che, pertanto, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del Codice;

Appurata dunque la possibilità di procedere autonomamente con l'allestimento delle procedure per l'affidamento dei servizi necessitati;

Visto l'art. 36 del Codice che recita: "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (art. 30 – "l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice");

Visto l'art. 37 del Codice secondo il quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo" "pari o superiore a 40.000 euro e inferiore (...) alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda del 6 aprile 2011 - n. IX/1530 “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico” con la quale essa istituiva l’elenco fornitori telematico “al fine di favorire l’uso da parte degli Enti Registrati di sistemi e procedure telematiche per la creazione di elenchi di operatori economici, in conformità all’art.125 del D.lgs. n.163 del 2006 «Codice dei contratti pubblici»” (oggi art. 37 del Codice), “mettendo a disposizione degli Enti Registrati l’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, composto da tutti i Fornitori registrati a SINTEL ai sensi dell’art. 6, e dalle relative informazioni fornite all’atto della Registrazione”;

Dato atto che l’elenco fornitori telematico in questione ottempera al requisito della preventiva pubblicità richiesto dall’Anac dalle linee guida Anac sul tema (ad oggi non approvate), anche in considerazione del fatto che esso consente agli Enti attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche delle imprese registrate alla piattaforma, creando un unico elenco per tutti gli enti di pubblica amministrazione della Regione Lombardia, ampliando dunque la platea dei potenziali concorrenti;

Considerato inoltre che detto strumento risponde al principio di economicità poiché consente:

- la riduzione degli oneri per l’accesso alle informazioni;
- una maggiore qualità nell’individuazione dei fornitori con requisiti speciali;
- la riduzione dei tempi di valutazione delle offerte amministrative grazie a documentazioni aggiornate e facilmente comparabili fra loro;
- la disponibilità di documenti amministrativi condivisi.

Ritenuto pertanto di selezionare all’interno del citato strumento le cinque ditte da invitare nel pieno rispetto del principio di rotazione;

Visto e verificato il progetto di gara con i relativi allegati e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Considerato che dal combinato disposto dell’articolo 11 del Codice e dell’articolo 192 del T.U.E.L., deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto;
- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

FINE DI PUBBLICO INTERESSE

Garantire la conciliazione lavoro-famiglia attraverso i servizi integrativi scolastici: anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, sorveglianza scuolabus.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Appalto dei servizi scolastici integrativi.

VALORE ECONOMICO

Il valore certo dell'appalto è stimato, al netto dell'IVA, in **€ 200.400,00**

L'appalto prevede l'opzione di cui all'art. 106, comma 12 del Codice (quinto d'obbligo).

Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto - il valore complessivo stimato è pari dunque ad **€ 240.480,00** A tale cifra si aggiungono gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, pari a **€ 500,00**

FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice il contratto è stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti d'offerta sottoscritti digitalmente dalle parti.

CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

Vedasi i gli allegati al presente atto che disciplina la procedura.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RAGIONI DELLA SCELTA

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata con invito a 5 operatori economici, in coerenza con il numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del. La scelta è dettata da ordini di economia procedurale in un appalto al di sotto della soglia comunitaria. Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto il principio contabile n. 2 per gli Enti Locali "gestione nel sistema di bilancio", comma 50, il quale stabilisce che la determinazione a contrattare contiene la prenotazione della spesa necessaria che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indispensabilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento;

Dato atto che agli effetti contabili, ai sensi del citato principio n. 2, comma 52, la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di emanazione di determina di aggiudicazione, e che quest'ultima, per consentire l'immediato allineamento della contabilità, dovrà prendere atto del discostamento tra l'importo della prenotazione e quello dell'impegno, poiché il primo sarà con ogni probabilità maggiore del secondo in considerazione del ribasso offerto in sede di gara;

Ritenuto pertanto di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per gli importi e sui codici di bilancio che verranno indicati nel determinato, nonché di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il contributo pari ad **€ 225,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) relativamente al CIG 677020778D all'uopo acquisito.

Visto il T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Visto il Decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e ai regolamenti vigenti dell'Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 43 in data 18/04/2016 di approvazione del PEG con la

quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi per il triennio 2016/2018;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Tommaselli, e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90, dando altresì atto che la figura del direttore dell'esecuzione coincide con il RUP nel caso di specie;

DETERMINA

1. di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi integrativi scolastici **dal 01/09/2016 al 31/08/2019**;
2. di approvare l'allegato progetto di gara, il quale disciplina unitariamente la procedura e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assumere l'impegno di spesa di **€ 225,00** per il saldo del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, demandano all'ufficio ragioneria le operazioni di liquidazione (CIG 677020778D), con imputazione al seguente codice di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

importo (oneri compresi)	codice bilancio	anno esigibilità spesa (rif. bilancio)
225,00	12011.03.0350	2016

4. di prenotare l'impegno di spesa pari ad **€ 210.420 IVA 5% compresa** con imputazione al seguente codice di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

importo (oneri compresi)	codice bilancio	anno esigibilità spesa (rif. bilancio)
€ 28.582,00	12011.03.0350	2016
€ 70.140,00	12011.03.0350	2017
€ 70.140,00	12011.03.0350	2018
€ 41.558,00	12011.03.0350	2019

5. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Tommaselli / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.